Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 21 agosto 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200	In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 350		» semestr. » 700		» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400		» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . » 20		Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 450.
Aumento del contributo alla Scuola d'ingegneria aeronautica della Regia università di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 dicembre 1941, n. 1662, concernente il contributo del Ministero dell'aeronautica a favore delle Scuole di ingegneria aeronautica di Roma e Torino;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1944-1945, il contributo di L. 456.000 (quattrocentocinquantaseimila) a favore della Scuola di ingegneria aeronautica della Regia università di Roma, di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1941, n. 1662, è elevato a L. 856.000 (ottocentocinquantaseimila).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CEVOLOTTO — SOLERI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 119. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 451.
Provvedimenti a favore del personale impiegatizio in servizio presso la Regia zecca.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 22 giugno 1924, n. 1063;
Visto il R. decreto 23 agosto 1929, n. 1892;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale impiegatizio di ruolo, di grado non superiore al settimo, nonchè a quello non di ruolo, in servizio presso la Regia zecca, sarà corrisposto, per il lavoro effettivamente prestato oltre l'orario normale, ed in ragione della maggiore durata del lavoro stesso, un compenso orario ragguagliato ad un settimo della retribuzione giornaliera individuale.

La retribuzione giornaliera è determinata sulla base di un trecentesimo dello stipendio annuo (esclusa ogni altra competenza fondamentale od accessoria, ancorchè commisurata allo stipendio) determinato in base al decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Art. 2.

Il suddetto compenso orario non potrà comunque essere inferiore alla misura stabilita per ciascun gruppo di funzionari dall'art. 8 del R. decreto-legge 29 agosto 1942, n. 1011, convertito nella legge 3 gennaio 1943, n. 8, e successive variazioni.

Art. 3.

Il presente decreto avrà applicazione a decorrere dal 1° aprile 1945.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle di cui al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 120. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 452.

Trasferimento all'Amministrazione finanziaria delle attribuzioni già assegnate all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di liquidazione dei beni fascisti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 ottobre 1944, n, 238;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le attribuzioni relative alla liquidazione dei beni fascisti demandate dal titolo 4° del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, sono trasferite all'Amministrazione delle finanze dello Stato.

Il relativo servizio, istituito presso l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, è soppresso.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 123. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 453.

Assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'assistenza postbellica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nelle nomine ad impiego non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici il 50 % delle assunzioni che saranno disposte nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto è riservato in favore dei mutilati, invalidi e combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, nonchè dei patrioti, dei militari e civili reduci dalla prigionia, dei deportati dal nemico e degli orfani e delle vedove dei caduti.

Art. 2.

Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, le imprese private in qualsiasi forma costituite, che occupino oltre 20 dipendenti, sono obbligate a dare impiego in misura del 50 %, nelle assunzioni di nuovo personale, alle categorie di persone indicate nell'art. 1.

Non sono considerate come nuove assunzioni le riassunzioni disposte in applicazione dei contratti collettivi.

Art. 3.

Le assunzioni di cui ai precedenti articoli sono subordinate al possesso della idoneità richiesta per l'impiego e le relative aliquote si computano distintamente per le singole qualifiche professionali o categorie.

Art. 4.

Agli effetti delle aliquote previste dai precedenti articoli sono computate le assunzioni di mutilati, invalidi e orfani di guerra ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 5.

Il computo delle nuove assunzioni ai sensi dei precedenti articoli è fatto per periodi semestrali.

Art. 6.

Il Ministero dell'assistenza post-bellica può richiedere l'intervento degli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le imprese private per accertare l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto e nelle disposizioni precedenti relative all'obbligo di assunzione del personale menzionato negli articoli 1 e 3 del presente decreto.

Art. 7.

Agli effetti del presente decreto, la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza.

Art. 8.

I datori di lavoro che non osservino le disposizioni del presente decreto sono puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 20.000.

L'ammenda prevista dall'art. 18 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, è elevata a L. 50.

Art. 9.

Nei territori soggetti al Governo Militare Alleato, il presente decreto entra in vigore dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo, o, in mancanza di tali disposizioni, dal giorno del ritorno dei territori stessi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LUSSU — TOGLIATTI — RICCI — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 130. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 454.

Riassunzione, da parte del Governo italiano, dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania, Lucca ed in quello del comune di Ancona nella provincia di Ancona, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i proclami n. 16 (F) e 16 (G) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 168;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 5 agosto 1945 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo italiano nei territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania, Lucca ed in quello del comune di Ancona nella provincia di Ancona, fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno 5 agosto 1945 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 128. — FRASCA

PROCLAMI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da domani, secondo le modalità e condizioni necessarie per esigenze militari.

Il provvedimento concerne le provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania e Lucca.

Il trapasso è regolato dalle norme seguenti:

1. Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa, sono riassunti dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. Tutti i proclami e le ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governo Militare Alleato o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori, abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali proclami ed ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottati dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali proclami ed ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi e impegnativi.

4. Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate dai Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata o con il consenso di questa.

Roma, addì 4 agosto 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da domani, secondo le modalità e condizioni necessarie per esigenze militari.

Il provvedimento concerne il comune di Ancona nella provincia di Ancona.

Il trapasso è regolato dalle norme seguenti:

1. Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa, sono riassunti dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. Tutti i proclami e le ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governo Militare Alleato o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori, abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali proclami ed ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottati dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali proclami ed ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi e impegnativi.

4. Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate dai Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata o con il consenso di questa.

Roma, addì 4 agosto 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1945, n. 455.

Applicazione degli articoli 1 e 2 del R. decreto d'amnistia e indulto 5 aprile 1944, n. 96, nei territori liberati dopo il 4 aprile 1944.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Visto il R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, che concede amnistia e indulto per reati comuni, militari e annonari;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, numero 263, che estende l'efficacia del precedente Regio decreto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, che ha concesso amnistia e indulto si applicano nei territori liberati dal nemico dopo il 4 aprile 1944, ai reati ivi commessi non oltre il giorno in cui ha avuto inizio, per ciascun territorio, la amministrazione alleata,

Art. 2.

In ogni caso sono esclusi dall'amnistia e dall'indulto di cui nel presente decreto i reati commessi in danno delle Forze Alleate o degli appartenenti a dette Forze, ovvero giudicati da Tribunali Militari Alleati o in corso di giudizio presso tali Tribunali.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti alla amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data della restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 456.

Attuazione dell'art. 11, comma terzo, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente la composizione dei Consigli di amministrazione presso i Ministeri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 11 e 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sulla composizione dei Consigli di amministrazione, e nel secondo comma dell'art. 68 dello stesso decreto, sulla composizione delle Commissioni di disciplina, presso i Ministeri, in caso di assenza o di impedimento dei direttori generali e dei funzionari dei gradi equiparati, si intendono applicabili anche nel caso di vacanza dei relativi posti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 129. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 457.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare un legato.

N. 457. Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare un legato, disposto in suo favore dalla signora Maria Koenen, vedova Grassi, con testamento olografo in data 27 maggio 1940, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del prof. G. B. Grassi e destinata a promuovere gli studi nel campo della parassitologia animale.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 458.

Autorizzazione alla Cassa del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri «Pitagora» di Taranto ad accettare una donazione.

N. 458. Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri «Pitagora» di Taranto viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000 nominali in titoli del Debito pubblico italiano - Rendita 5 % - disposta in suo favore dai coniugi prof. Beniamino Mastrocinque e signora Camilla Baldari per la istituzione di una borsa di studio da intitolare al nome del loro figliuolo dottor Fortunato Mastrocinque caduto in guerra.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 1945.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1945 col quale si nominava un commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano «Il Vascello».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1945 relativo alla nomina di un commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano «Il Vascello»;

Letta la relazione del commissario governativo avvocato Renato Nucci in data 31 luglio 1945;

Considerato che non sussistono più i motivi che diedero luogo alla nomina del commissario stesso, in

quanto è stato accertato che l'amministrazione dell'Istituto in parola non tralasciò occasione per svolgere attività antinazista e che non si possa considerare come volontaria prestazione collaborazionistica l'utilizzazione della tipografia da parte dei tedeschi;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revoca della nomina del commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1945 con il quale l'avv. Renato Nucci veniva nominato commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello » è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 2 agosto 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*: ARPESANI

(1252)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Demag, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 428/10, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima italiana Demag, con sede in Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima italiana Demag, con sede in Milano, via Ugo Bassi n. 3, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana Demag, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Giacomo De Palma.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1260)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Revoca dei decreti interministeriali 27 gennaio 1942 e 9 maggio 1942, con cui la S. A. American Export Lines, con sede in Genova, veniva sottoposta prima a sequestro e poi messa in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 27 gennaio 1942, con il quale la S. A. American Export Lines, con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro in applicazione del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il successivo decreto 9 maggio 1942, con il quale la predetta società è stata messa in liquidazione;

Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni dei provvedimenti suindicati e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Decreta:

Sono revocati i decreti interministeriali 27 gennaio 1942 e 9 maggio 1942, con cui la S. A. American Export Lines, con sede in Genova, è stata sottoposta prima a sequestro e poi messa in liquidazione.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1202)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della I.C.I., industria colori inchiostri, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 425/7, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti dell'I.C.I., industria colori inchiostri, Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che l'I.C.I., industria colori inchiostri, con sede in Milano, via privata Levico, 6, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

L'I.C.I., industria colori inchiostri, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Secondo Clerico.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1203)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Winkelman & Crida, con sede in Casteldelpiano (Grosseto), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo Winkelman & Crida, con sede in Casteldelpiano (Grosseto), esercente escavazione di farine fossili, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo Winkelman & Crida, con sede in Casteldelpiano (Grosseto), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Imberciadori Giovanni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1201)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Ernesto Kirchner & C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 429/11, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima italiana Ernesto Kirchner & C. di Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima italiana Ernesto Kirchner & C., con sede in Milano, via Parini, 3, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana Ernesto Kirchner & C., con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Evasio Saraceno.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1213)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.

Determinazione del numero dei componenti i Comitati direttivi degli agenti di cambio delle Borse valori di Milano, Torino e Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del numero dei componenti i Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori di Milano, Torino e Genova;

Vista l'approvazione della Commissione Alleata Quartier Generale - n. 13105/F del 10 luglio 1945;

Decreta:

Il Comitato direttivo degli agenti di cambio, da eleggersi con le modalità prescritte dal decreto legislativo Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250, si compone di otto agenti di cambio presso la Borse valori di Milano, Torino e Genova.

Roma, addì 6 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1198)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 20 maggio 1945 che sottoponeva a sequestro la ditta Cristhiana Erna Krause in Rappaport, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 20 maggio 1945, con cui la ditta Cristhiana Erna Krause in Rappaport, con sede in Roma, veniva sottoposta a sequestro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 2 giugno 1945;

Ritenuto che la titolare della ditta suindicata, apolide di precedente nazionalità tedesca, per effetto delle leggi razziali a suo tempo emanate in Germania, è considerata di razza ebraica;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 20 maggio 1945, con cui la ditta Cristhiana Erna Krause in Rappaport veniva sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1243)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 31 maggio 1945 che sottoponeva a sequestro la ditta Sabatka Erminia fu Francesco in Spitz, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 31 maggio 1945, con cui la ditta Sabatka Erminia fu Francesco in Spitz, con sede in Roma, veniva sottoposta a sequestro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 2 giugno 1945;

Ritenuto che la titolare della ditta suindicata, apolide di precedente nazionalità tedesca, per effetto delle leggi razziali a suo tempo emanate in Germania, è considerata di razza ebraica;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 31 maggio 1945, con cui la ditta Sabatka Erminia fu Francesco in Spitz veniva sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1242)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Otto Harms, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Otto Harms, con sede in Milano, viale Monza n. 67, esercente commercio di articoli di cancelleria, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto l'azienda è di proprietà di persona di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Hotto Harms, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. rag. Angeli Settimio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1230)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Ottone Gerstung, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Ottone Gerstung, via Bellinzaghi n. 16, Milano, fabbrica carta sensibilizzata per usi tecnici, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Ottone Gerstung, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. dott. Aguzzi Cesario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1240)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta F.I.M.A. di Giuseppe Kugler, fabbrica italiana matite automatiche, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta F.I.M.A di Giuseppe Kugler, fabbrica italiana matite automatiche, con sede in Milano, via Petrarca, 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto l'azienda è di proprietà di persona di nazionalità della Germania ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta F.I.M.A. di Giuseppe Kugler, fabbrica italiana matite automatiche, con sede in Milano, è sot-

toposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. dott. Cases Adolfo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1229)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, viale Abruzzi n. 17 (forni industriali, bruciatori ed affini) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto l'azienda è di proprietà di persona di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. rag. Balestrieri Giovanni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1241)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Tipi e caratteristiche dei saponi da bucato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38, che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita la produzione dei saponi da bucato soltanto a condizione che essi rientrino in uno dei tipi sottoelencati ed abbiano le caratteristiche per ciascuno di detti tipi appresso indicate:

Sapone da bucato duro:

a) deve contenere acidi grassi del tenore compreso tra il 43 ed il 47 % del peso del sapone al momento del taglio corrispondente alla grammatura impressa sul pezzo;

b) è tollerato un contenuto di colofonia non superiore al 15 % del totale degli acidi grassi impiegati;

c) può avere carica di silicati idrati o silicati vari;

d) deve essere tagliato liscio e prodotto in pezzature di grammi 200 e grammi 400.

Sapone da bucato molle:

deve contenere acidi grassi del tenore compreso tra il 43 ed il 47 %.

Art. 2.

I saponi duri da bucato di cui al presente decreto devono contenere un massimo di umidità del 35 %.

Detti saponi non potranno essere posti in commercio se non portano impresso su ogni pezzo, barra o blocco un marchio contenente le indicazioni seguenti:

1) il nome e la sede della ditta produttrice;

2) la denominazione indicante la qualità del sapone secondo la nomenclatura di cui al precedente articolo 1 del presente decreto;

3) il peso in grammi.

Art. 3.

Per la vendita al minuto è ammessa una tolleranza di taglio di grammi cinque per ogni pezzo di sapone qualunque sia il suo peso.

Sulle casse e sugli involucri di imballaggio deve essere indicato il peso netto dei saponi ed il numero dei pezzi.

Art. 4.

Il tenore di acidi grassi ed il peso si intendono riferiti allo stato di umidità del sapone al momento del taglio e della modellatura.

Art. 5.

E' vietata la fabbricazione dei saponi non rispondenti ai requisiti sopra specificati.

E' tuttavia concesso il termine di tre mesi per l'esaurimento delle scorte di saponi precedentemente prodotti con tipi e caratteristiche diverse da quelle di cui al presente decreto.

Art. 6.

Le infrazioni al presente decreto sono punite ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 31 gennaio 1944, n. 38.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: Gronchi

(1251)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 8 dal 16 al 30 aprile 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Aosta	Ponte Canavese	B	—	1
Benevento	Castelfranco in Miscano	O	—	1
Id.	Airola	Cap	—	1
Cagliari	Santadi	O	—	1
Id.	Santu Lussurgiu	E	—	1
Id.	Serdiana	Cap	1	—
Messina	Cesarò	B	—	1
Reggio Calabria	Aprico	B	—	2
Id.	Id.	O	—	1
Salerno	Cava dei Tirreni	B	1	—
Id.	Eboli	B	—	1
Viterbo	Capodimonte	B	1	—
			3	10
	Carbonchio sintomatico			
Littoria	Priverno	B	—	1
			—	1
	Afta epizootica			
Avellino	Ariano Irpino	B	—	6
Id.	Calabritto	B	—	8
Id.	Montemarano	B	5	3
Id.	Pago del Vallo di Lauro	B	—	2
Id.	San Martino Valle Caudina	B	—	1
Id.	Serino	B	2	—
Bari	Acquaviva delle Fonti	B O	—	1
Benevento	Apice	B	—	4
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Paduli	B	—	2
Id.	Id.	S	—	1
Cagliari	Abbasanta	B	—	2
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Cabras	B	—	4
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Cap	—	1
Id.	Ghilarza	B	—	15
Id.	Neoneli	B	—	55
Id.	Oristano	B	—	3
Id.	Paulilatino	B	—	2
Id.	Santu Lussurgiu	B	—	1
Id.	Sedilo	B	—	2
Id.	Sorradile	B	—	35
Cosenza	Calopezzati	B	—	10
Id.	Cerchiara di Calabria	B	—	12
Id.	Cassano al Jonio	B	—	3
Id.	Castrovillari	B	—	2
Id.	Corigliano Calabro	B	—	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Cosenza	Crosia	B	—	8
Id.	Rose	B	—	6
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Id.	Cap	—	3
Id.	Id.	S	—	5
Id.	Rossano	B	—	15
Id.	San Pietro in Guarano	B	—	5
Id.	Id.	O	—	3
Id.	Id.	Cap	—	2
Id.	Id.	S	—	5
Firenze	Barberino di Mugello	B	2	—
Foggia	Cerignola	B	7	2
Id.	Bovino	B	—	1
Id.	San Severo	B Cap	2	—
Id.	Orta Nova	B O S	4	5
Id.	Foggia	B S	1	11
Id.	Lucera	B S	—	5
Id.	Manfredonia	B	—	4
Littoria	Littoria	B	2	1
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Cori	O	6	—
Napoli	Vico Equense	O	—	4
Id.	Massalubrense	O	—	2
Nuoro	Bitti	B O	2	7
Id.	Bortigali	B	—	1
Id.	Borore	B	—	2
Id.	Austis	B	—	1
Id.	Dorgali	B	1	3
Id.	Id.	O	—	5
Id.	Macomer	B	—	1
Id.	Fonni	B	—	2
Id.	Sula	B	—	1
Id.	Bosa	B	—	1
Id.	Montresta	B	—	1
Id.	Dualchi	B	—	1
Id.	Nuoro	B	3	6
Id.	Id.	O S	—	7
Id.	Oniferi	B	1	7
Id.	Id.	O	—	4
Id.	Orani	B	1	5
Id.	Id.	O	—	3
Id.	Id.	S	—	2
Id.	Orotelli	B	2	9
Id.	Id.	O	—	7
Id.	Orune	B O	3	18
Id.	Osidda	B O	2	7
Id.	Oliena	B O	1	8
Id.	Ottana	B O S	1	5
Id.	Sarule	B O	1	5
Id.	Sorgono	B	—	1
Id.	Suni	B	—	2
Id.	Teti	B	—	4
Id.	Tresnuraghes	B	—	1
Roma	Albano	B	4	—
Id.	Artena	B	2	—
Id.	Castel Madama	B	—	2
Id.	Guidonia	B	—	1
Id.	Lanuvio	B	—	1
Id.	Marino	B O	5	1
Id.	Nettunia	B	1	—
Id.	Poli	B	—	1
Id.	Pomezia	B	4	—
Id.	Roma	B	6	21
Id.	San Gregorio	B	1	—
Id.	Tivoli	B	—	4
Id.	Velletri	B	4	4

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Roma	Velletri	O	1	—
Salerno	Pontecagnano	B	2	2
Id.	Piaggine	B	1	2
Id.	Roscigno	B	1	—
Id.	Giffoni Valle Piana	B	1	—
Sassari	Alà dei Sardi	B	—	1
Id.	Alghero	B	1	—
Id.	Anela	B	—	4
Id.	Ardara	B	1	—
Id.	Benetutti	B	2	5
Id.	Bonnanaro	B	2	—
Id.	Bono	B	1	—
Id.	Bonorva	B	—	1
Id.	Bottida	B	1	—
Id.	Budduso	B	1	2
Id.	Bultei	B	1	—
Id.	Burgos	B	—	1
Id.	Calangianus	B	—	1
Id.	Castelsardo	B	4	—
Id.	Codrongianos	B	—	1
Id.	Esporlatu	B	—	1
Id.	Florinas	B	—	1
Id.	Giave	B	—	1
Id.	Illorai	B	1	5
Id.	Ittireddu	B	—	3
Id.	Ittiri	B	—	1
Id.	Luras	B	—	1
Id.	Martis	B	1	—
Id.	Mores	B	—	1
Id.	Nule	B	—	1
Id.	Nulvi	B	1	—
Id.	Oschiri	B	1	—
Id.	Osilo	B	1	4
Id.	Ozieri	B	—	1
Id.	Padria	B	—	2
Id.	Sassari	B	3	—
Id.	Sorso	B	1	—
Id.	Tempio	B	1	—
Id.	Thiesi	B	3	—
Id.	Torralba	B	—	1
Id.	Villanova Monteleone	B	1	—
Viterbo	Piansano	B O	—	2
			111	477

Malrossino dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Campobasso	Castropignano	S	—	1
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	Matera	S	5	—
Id.	San Mauro Forte	S	1	—
Pesaro Urbino	Pergola	S	—	1
Id.	Saltara	S	—	2
Id.	Urbino	S	—	5
Teramo	Teramo	S	1	4
Terni	Acquasparta	S	1	—
			10	13

Peste e setticimia dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Aosta	Pedanea	S	—	1
Id.	Ivrea	S	1	1
Avellino	Calabritto	S	4	—
Id.	Calitri	S	2	1
Id.	Lioni	S	1	—
Id.	Montella	S	7	—

Segue: *Peste e setticimia dei suini*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Avellino	Paternopoli	S	4	—
Id.	San Martino Valle Caudina	S	7	4
Benevento	Buonalbergo	S	—	1
Cagliari	Abbasanta	S	1	—
Id.	Ghilarza	S	4	—
Id.	Usellus	S	—	1
Campobasso	Casacalenda	S	—	1
Id.	Trivento	S	—	2
Id.	Agnone	S	—	1
Id.	Montenero di Bisaccia	S	2	—
Id.	San Polomatese	S	1	—
Id.	Bojano	S	2	4
Id.	Campobasso	S	—	1
Chieti	Furci	S	2	—
Id.	Gissi	S	3	—
Id.	Liscia	S	2	—
Id.	Ortona	S	5	—
Id.	Pollutri	S	1	—
Id.	Vasto	S	12	—
Cosenza	Albidona	S	—	4
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	5	—
Frosinone	Roccasecca	S	—	2
Id.	Pietramontecorvino	S	—	2
Id.	Serracapriola	S	—	1
Id.	Foggia	S	—	1
Id.	Monteleone di Puglia	S	—	7
Id.	Cagnano Varano	S	—	1
Id.	Volturino	S	—	1
Id.	San Marco in Lamis	S	—	1
Napoli	Somma Vesuviano	S	—	1
Id.	Castel di Sasso	S	—	5
Id.	Formicola	S	—	4
Id.	Baja Latina	S	—	9
Nuoro	Borore	S	—	1
Id.	Nurri	S	—	3
Pesaro Urbino	Pergola	S	—	1
Id.	Sant'Ippolito	S	—	5
Id.	Saltara	S	—	1
Roma	Cerveteri	S	1	—
Id.	Roma	S	7	1
Sassari	Illorai	S	1	—
Id.	Olinedo	S	1	—
Teramo	Campli	S	—	1
Terni	Montegabbione	S	2	1
Varese	Busto Arsizio	S	—	1
Viterbo	Civitacastellana	S	—	1
Id.	Soriano nel Cimino	S	4	—
			82	73

Farcino criptococcico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agrigento	Agrigento	E	1	1
Avellino	Montoro Inferiore	E	1	—
Bari	Alberobello	E	—	1
Id.	Altamura	E	1	—
Id.	Bari	E	1	—
Id.	Canosa	E	1	—
Id.	Grumo	E	—	1
Id.	Palo del Colle	E	1	—
Id.	Putignano	E	1	—
Id.	Sannicandro	E	1	—
Id.	Triggiano	E	1	—
Brindisi	Francavilla Fontana	E	—	1
Id.	Oria	E	—	1
Id.	Ostuni	E	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Farcino criptococcico*			
Cagliari	Cagliari	E	1	—
Id.	Paulilatino	E	1	—
Id.	San Vero Milis	E	9	—
Caltanissetta	Milocca	E	2	—
Id.	Sutera	E	1	—
Id.	Vallelunga	E	2	—
Catania	Acireale	E	1	—
Id.	Bronte	E	1	—
Id.	Catania	E	3	3
Id.	Licodia Eubea	E	1	—
Id.	Militello in Val di Catania	E	2	—
Id.	Misterbianco	E	3	—
Id.	Nicolosi	E	2	—
Id.	Trecastagni	E	1	—
Catanzaro	Cutro	E	14	—
Enna	Centuripe	E	2	—
Lecce	Campi Salentina	E	1	—
Napoli	Arzemo	E	1	—
Id.	Pozzuoli	E	1	—
Id.	Marcianise	E	2	—
Id.	Arienzo San Felice	E	1	—
Id.	Afragola	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Aversa	E	—	1
Potenza	Bausi	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	3	1
Roma	Roma	E	1	—
Id.	San Vito Romano	E	1	—
Salerno	Pontecagnano	E	2	—
Id.	Serre	E	1	1
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Campagna	E	1	—
Sassari	Porto Torres	E	—	1
Siracusa	Carlentini	E	3	—
Id.	Siracusa	E	3	—
Id.	Solarino	E	1	—
Taranto	Crispiano	E	1	—
Id.	San Giorgio Jonico	E	1	—
Trapani	Marsala	E	10	1
Id.	Santa Ninfa	E	2	—
Id.	Castelvetrano	E	1	—
Id.	Camporeale	E	3	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	4	—
Id.	Partanna	E	1	—
			104	14
	Rabbia			
Agrigento	Agrigento	C	—	1
Catania	Adrano	C	—	2
Id.	Catania	C	—	3
Firenze	Greve	C	—	1
Foggia	Monteleone di Puglia	C	—	1
Id.	Anzano di Puglia	C	—	1
Napoli	Bacoli	C	—	1
Id.	Pomigliano d'Arco	C	—	1
Teramo	Teramo	C	—	1
Viterbo	Bassanello	C	1	—
Id.	Orte	C	—	1
			1	13
	Rogna			
Avellino	Aquilonia	O	6	—
Id.	Calitri	O	26	2
	Segue: *Rogna*			
Bari	Altamura	O	2	—
Id.	Gioia del Colle	O	1	—
Id.	Gravina di Puglia	O	4	—
Id.	Grumo Appula	O	2	—
Id.	Noci	O	—	1
Benevento	Cerreto Sannita	O	2	—
Id.	Limatola	O	1	—
Id.	Castelfranco in Misano	O	3	—
Id.	Montefalcone di Val Fortore	O	—	4
Campobasso	San Massimo	O	2	—
Id.	Campobasso	O	1	—
Id.	Pietrabbondante	O	4	—
Id.	Guglionesi	O	1	—
Id.	Sepino	O	—	1
Catanzaro	Catanzaro	O	8	3
Id.	Cortale	O	1	1
Id.	Cirò	O	2	2
Id.	Cropani	O	—	2
Id.	Crotone	O	—	2
Id.	Curinga	O	1	1
Id.	Cutro	O	1	—
Id.	Sacurso	O	1	1
Id.	Maida	O	—	1
Id.	Petilia Policastro	O	—	3
Id.	Soveria Mannelli	O	2	—
Chieti	Roio del Sangro	O	—	5
Id.	Vasto	O	2	—
Id.	Montenerodomo	O	—	3
Cosenza	Corigliano Calabro	O	6	—
Id.	Rossano	O	2	—
Frosinone	Paliano	O	—	20
Id.	Alatri	O	30	—
Id.	Trevi nel Lazio	O	25	—
Id.	Ceprano	O	—	30
Id.	Castrocielo	O	—	30
Foggia	Orta Nova	O	—	3
Id.	Serracapriola	O	20	1
Id.	Foggia	O	10	12
Id.	Volturino	O	11	—
Id.	Castelluccio Valmag.re	O	2	—
Id.	Torremaggiore	O	7	1
Id.	Troia	O	—	1
Id.	San Marco in Lamis	O	9	2
Id.	San Severo	O	14	—
Id.	Apricena	O	12	—
Id.	Lucera	O	11	—
Id.	Chienti	O	10	—
Id.	Manfredonia	O	2	—
Id.	S. Giovanni Rotondo	O	8	—
Id.	Ascoli Satriano	O	2	—
Id.	Pietramontecorvino	O	3	—
Id.	Cagnano Varano	O	1	—
Id.	Cerignola	O	9	—
Id.	Orsara di Puglia	O	4	—
Id.	Rignano Garganico	O	5	—
Id.	San Marco La Catola	O	1	—
Id.	Poggimperiale	O	1	—
Id.	Celenza Valfortore	O	1	—
Id.	Deliceto	O	4	—
Id.	Faeto	O	1	—
Id.	Lesina	O	1	—
Littoria	Priverno	O	1	—
Id.	Sezze	O	1	—
Id.	Littoria	O	1	—
Id.	Cori	O	6	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Rogna*			
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Tricarico	O	1	1
Potenza	Acerenza	O	1	—
Id.	Genzano	O	4	—
Id.	Marsiconuovo	O	3	—
Id.	Melfi	O	6	—
Id.	Picerno	O	3	—
Id.	Tito	O	2	—
Id.	Tolve	O	2	—
Reggio Calabria	Roccaforte del Greco	O	4	—
Id.	Roccella Jonica	O	6	—
Rieti	Leonessa	O	1	—
Id.	Amatrice	O	1	1
Id.	Borbona	O	—	1
Id.	Fiamignano	O	—	2
Id.	Pescorocchiano	O	—	1
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	—	2
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Campagnano di Roma	O	1	4
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	5	—
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Fiano	O	1	—
Id.	Genzano di Roma	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Montelibretti	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	1	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	12	5
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
Id.	Velletri	O	3	—
Salerno	Padula	O	—	2
Id.	Piaggine	O	—	4
Id.	Sanza	O	—	2
Id.	Montesano sulla Marcellana	O	—	2
Id.	Vallo della Lucania	O	—	—
Taranto	Martina Franca	O	2	—
Id.	Ginosa	O	1	—
Terni	Acquasparta	O	10	—
Id.	Amelia	O	—	1
Id.	Terni	O	—	1
			387	166
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre			
Matera	Accettura	O	—	1
Id.	Montalbano Jonico	O	1	—
Roma	Frascati	O	1	—
Id.	Palombara Sabina	O	1	—
			3	1
	Aborto epizootico			
Pesaro Urbino	Sant'Agata Feltria	O	—	5
			—	5
	Setticimia emorragica			
Nuoro	Borore	B	—	1
			—	1
	Vaiuolo ovino			
Brindisi	Carovigno	O	3	—
Lecce	Lecce	O	2	—
Id.	Surbo	O	1	—
Pistoia	Pistoia	O	—	2
			6	2
	Colera dei polli			
Cagliari	Santadi	P	—	1
Catania	Caltagirone	P	—	1
Id.	Militello in Val di Catania	P	1	—
Id.	Ramacca	P	1	—
Catanzaro	Cirò	P	—	9
			2	11
	Peste aviaria			
Messina	Tripi	P	—	10
Terni	Montegabbione	P	1	—
Id.	Montecastrilli	P	—	1
			1	21
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Aosta	Cuorgnè	P	—	1
Chieti	Palmoli	P	2	—
Id.	Monteferrante	P	10	—
Enna	Cerami	P	80	—
Lecce	Guagnano	P	—	1
Potenza	Corleto Perticara	P	—	5
Salerno	Sanza	P	—	2
Id.	Postiglione	P	—	2
Id.	Padula	P	—	2
Id.	Campagna	P	—	2
Id.	Montesano	P	—	3
Siracusa	Buccheri	P	1	—
Id.	Buscemi	P	1	—
Taranto	Taranto	P	—	1
Varese	Mornago	P	4	—
Id.	Daverio	P	2	—
Id.	Azzate	P	2	—
			102	19

RIEPILOGO

dal 16 al 30 aprile 1945 - N. 8

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	7	11	13
2	Carbonchio sintomatico	1	1	1
3	Afta epizootica	14	117	583

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
4	Malrossino dei suini	5	10	23
5	Peste e setticimia dei suini	18	53	155
6	Farcino criptococcico	19	58	118
7	Rabbia	7	11	14
8	Rogna	18	116	553
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	4	4
10	Aborto epizootico	1	1	5
11	Setticimia emorragica	1	1	1
12	Vaiuolo ovino	3	5	8
13	Colera dei polli	3	5	13
14	Peste aviaria	2	3	23
15	Laringo tracheite infettiva dei polli	9	17	121

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(1047)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 23

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 850 — Data: 28 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Sassari — Intestazione: Posadino Michele fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale: L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2314 — Data: 3 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: D'Alessandro Giovanni fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % al portatore 47 — Rendita: L. 1985.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 6 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: D'Uva Rodolfo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro 4 % (1951) nominativi 3 — Capitale: L. 6500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1920 Mod. A — Data: 25 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Passarelli Nicola fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 6 — Rendita: L. 521,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 106 Mod. A — Data: 17 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: Scerbo Luigi fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 2 — Rendita: L. 157,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2121 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Conte Giovanni fu Edoardo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 4 — Rendita: L. 2380.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 Mod. A — Data: 26 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Falconieri Gregorio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 10 — Rendita: L. 1261.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 854 Mod. A — Data: 22 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Vivo Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 2 — Rendita: L. 1421.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 giugno 1945

Il direttore generale: POTENZA

(905)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 401 — Data: 15 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Teresi Salvatore fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22195 — Data: 7 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Ciccariello Pasquale fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 669 — Data: 26 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Marchese Giovanni fu Gennaro — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 2 — Rendita: L. 637.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1825 — Data: 13 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Viscusi Antonio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 5 — Rendita: L. 329,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138, Mod. *A* — Data: 15 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Frattasio Antonio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 1 — Rendita: L. 350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2379, Mod. *A* — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Ricciardi Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 2 — Rendita: L. 651.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1881 — Data: 17 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Neucci Bianca fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 1 — Rendita: L. 350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 417, Mod. *A* — Data: 5 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Brachetti Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 3 — Rendita: L. 119.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81, Mod. *A* — Data: 28 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Cavuoti Salvatore di Aniello — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 326, Mod. *A* — Data: 11 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Tragna Francesco fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50, nominativi 1 — Capitale: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2584 — Data: 18 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Spadoni Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 9 — Capitale: L. 6.874.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2585 — Data: 18 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Spadoni Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 5 — Capitale: L. 6.149.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 841 — Data: 4 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Migliorini Agata ved. Carreddu — Titoli del Debito pubblico: B. T. 1944, al portatore 1 — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911 n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1079)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 19.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e art. 16 del R. decreto-legge 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1949) n. 410, serie *L*, di L. 10.000 cap. nom., intestato a Bruno Francesco e Severo, minori sotto la patria potestà della madre Gnisci Sara di Adolfo ved. Bruno, dom. in Paola, in parti uguali, col pagamento degli interessi in Cosenza.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il direttore generale: POTENZA

(885)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa agricola, con sede in Agira

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 luglio 1945, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Enna il 26 marzo 1945 relativo alla nomina del dott. Arnaldo Sciacca a commissario della Società cooperativa agricola, con sede in Agira.

(1226)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cantina sociale « G. B. Corona », con sede in Ierzu

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 luglio 1945, si prorogano al 31 dicembre 1945, i poteri conferiti al dott. Gavino Cambosu, commissario della Società cantina sociale « G. B. Corona », con sede in Ierzu.

(1227)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, è stato escluso dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimitava i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945;

Ora, pertanto, in deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al primo comma, Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato, della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. I benefici derivanti dal sottoindicato decreto decorrono dalla data 1° agosto 1945.

In data 11 agosto 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 APRILE 1945, N. 193.
Miglioramenti ai pensionati di guerra.

(1234)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.